

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 258

OGGETTO: Contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni geologiche degli interventi di "Adeguamento sismico della Scuola primaria De Maria - Vibo Marina" – Servizio Ingegneria 1 – Interventi finanziati - dal D.M. n. 363 del 18.07.2018 con le risorse di cui al D.L. n. 8 del 09.02.2017 -

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 22 (ventidue) del mese di dicembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 29 giugno 2021, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) l'arch. Antonino Pezzo, nato a Sant'Onofrio (VV), il 30 maggio 1954, residente in Sant'Onofrio (VV), via P. Togliatti n 74 (Codice fiscale PZZNNN54E301350S - Partita IVA 01261290793), iscritto all'Albo degli

Te

Dei



Architetti della Provincia di Vibo Valentia (VV) al n.40, dal 1981, il quale interviene nel presente atto in qualità di capogruppo/mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), con sede legale presso lo studio professionale dell'arch. Antonino Pezzo, in Vibo Valentia (VV), via M. Preti, n. 26, composto, oltre che dallo stesso, dai seguenti professionisti:

- ing. Gaspare Francesco Belmonte, nato a Cosenza (CS), il giorno 06 settembre 1987, residente in Marano Marchesato (CS), via Pietro Mancini, n. 3, codice fiscale: BLMGPR87P06D086W - Partita IVA 03600290781, iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza/Calabria, al n. 6439 dal 2018 (mandante);

- geol. Alessandra Pezzo, nata a Tropea (VV) il giorno 18 luglio 1980, residente in Vibo Valentia (VV), via F. Cordopatri, n. 7, codice fiscale: PZZLSN80L58L452I - Partita IVA 02919790796, iscritta all'ordine dei Geologi della Regione Calabria al n. 942 dal 2007 (mandante);

giusto Atto Costitutivo di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e mandato speciale con rappresentanza, sottoscritto in data 10 maggio 2021, rep. n. 4202 – Raccolta n. 2775, registrato in Vibo Valentia il 13 maggio 2021 al n. 1549 serie 1T, autenticato nelle firme dal dott. Antonio Vinci, notaio in Nicotera (VV), iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Vibo Valentia, che si trova depositato agli atti del Comune.

Il Raggruppamento, come sopra costituito, viene di seguito per brevità denominato “Professionisti”.

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante

sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 236 del 23/02/2021 si è stabilito, tra l'altro, di indire una manifestazione di interesse e disponibilità, volta ad individuare gli operatori economici – abilitati sul MEPA – in possesso dei necessari requisiti di qualificazione a cui destinare le RdO per l'affidamento dell'incarico dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prestazioni geologiche e attività ad esse connesse, ai sensi della Legge 11 settembre 2020 n.120, art.1 comma 2 lettera a), relativi ai lavori di adeguamento/miglioramento sismico di diverse scuole comunali, tra cui la scuola primaria De Maria - Vibo Marina;

- che con la stessa determinazione n. 236 del 23/02/2021, sono stati approvati gli atti inerenti alla manifestazione di interesse, tra cui il Capitolato speciale;

– che l'importo a base di gara per l'espletamento dei servizi tecnici di ingegneria indicati in oggetto, è di €. 66.992,43 (euro sessantaseimilanove centonovantadue/43), oltre CNPAIA e IVA;

- che con determinazione dirigenziale n. 459 del 12/04/2021 (n. 136/2021 del Registro del Settore 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), si stabiliva tra l'altro:

1) di omologare gli atti della procedura espletata sul MEPA TD n° n.1655297 inerente l'affidamento dell'incarico anzidetto;

2) di aggiudicare il servizio di che trattasi in favore del costituendo RTP: arch. Antonino Pezzo & Altri, con sede in Vibo Valentia (VV), via M. Preti, (Mandatario), per l'importo complessivo di €. 64.982,00 (euro

ful



sessantaquattromilanovecentottantadue/00), onnicomprensivo di spese ed ogni onere ed escluse CNPAIA ed IVA, da espletare nel tempo massimo di 50 giorni naturali e consecutivi, di cui 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di affidamento del servizio comunicata dal RUP per la progettazione definitiva e attività connesse, e 20 (venti) giorni naturali e consecutivi per la realizzazione del servizio di progettazione esecutiva e attività connesse dalla data di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo comunicata dal RUP;

3) di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo al RTP;

- che alla spesa complessiva si farà fronte con le risorse di cui al D. L. n° 8 del 09/02/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, imputate sui fondi di cui alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 02 - Macroaggregato 03 - Capitolo 200048 - Bilancio 2021 (res.2020);

- che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva, relativo all'arch. Antonino Pezzo, emesso, con esito regolare, dall'Istituto INARCASSA di Roma in data 20 settembre 2021, prot.n.1609822, e depositato agli atti;

- che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva, dell'ing. Gaspare Francesco Belmonte, emesso con esito regolare dall'Istituto INARCASSA di Roma, in data 20 settembre 2021, prot. n.1609869 e depositato agli atti;

- che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva, del geologo Alessandra Pezzo, emesso, con esito regolare, dall'Istituto EPAP di Roma, in data 24 novembre 2021, Prot. n. 98228 CRCPA;

- che, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia (VV), la comunicazione antimafia, per il Professionista Antonino Pezzo, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) – con nota prot. d'ingresso n° 16180 del 13/04/2021;

- che, ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i., è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza (CS), la comunicazione antimafia, per il Professionista Gaspare Francesco Belmonte, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) – con nota prot. d'ingresso n° 41044 del 13/04/2021;

- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, relativa ai professionisti anzidetti, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., nelle more di successiva notifica di comunicazione interdittiva;

- che, in data 26 ottobre 2021, l'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia (VV), comunicava che a carico della dott.ssa Alessandra Pezzo e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

- che i Professionisti hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico del RTP, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in

pe

Belmonte

Caer

formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

Costituisce altresì parte integrante del presente contratto, e si intende qui esplicitamente richiamato, benché non allegato, il Capitolato tecnico prestazionale, nonché ogni altra prestazione, per quanto non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione del servizio.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, i Professionisti, hanno dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del

Comune, ed i Professionisti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dal medesimo Raggruppamento.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30 marzo 2021 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. I Professionisti si impegnano, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei Professionisti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dei Professionisti, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune affida ai Professionisti, che accettano, **l'incarico dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, prestazioni geologiche e attività ad esse connesse, relativi agli interventi di "adeguamento sismico della Scuola primaria De Maria - Vibo Marina" – Servizio Ingegneria 1.**

ful



L'oggetto dell'appalto e le attività da espletare sono dettagliatamente riportati nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo netto complessivo del servizio dovuto dall'Ente ai Professionisti incaricati per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in €. 64.982,00 (euro sessantaquattromilanovecentoottantadue/00) onnicomprensivo di spese ed ogni onere ed escluse CNPAIA ed IVA;

L'importo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio ed è comprensivo delle spese; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso in casi di aumento di costi di cui l'aggiudicatario non abbia tenuto conto in sede di offerta.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato – previa verifica del servizio reso, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC; INARCASSA, EPAP e/o documento equipollente) e della disponibilità delle somme finanziarie – e secondo le percentuali di seguito descritte relative alle singole attività svolte in rapporto al totale della parcella:

il 100% dell'importo complessivo dell'incarico alla consegna definitiva del progetto esecutivo, al successivo esito positivo della verifica (art. 23, comma 9 e art. 26, comma 6 del D. Lgs 50/2016 e artt. 45, 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207/10) e validazione da parte del R.U.P. (art. 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016) e alla successiva approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Comunale, ai fini dell'appaltabilità dei lavori, prima della stesura del bando per l'affidamento della esecuzione;

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di

contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. n° 136 del 2010, nonché in caso di applicazione delle penali previste all'interno del Capitolato Tecnico Prestazionale. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.

I Professionisti incaricati non potranno pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) i Professionisti espressamente assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP: E49F18000130001 ed il codice CIG: 8525954FCD assegnati all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, che i Professionisti indicheranno, di volta in volta, sulle fatture presentate.

ARTICOLO 8: Tempo di esecuzione del servizio.

Il tempo per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, è di

ful



Carlo

complessivi giorni **50 (cinquanta)**.

In particolare i tempi di esecuzione delle prestazioni sono così definiti:

Progettazione definitiva: **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di affidamento del servizio comunicata dal RUP;

Progettazione esecutiva: **20 (venti)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione del RUP di avvenuta approvazione del Progetto Definitivo.

I termini temporali offerti dal RTP in fase di gara per l'espletamento del servizio di progettazione, sono da intendersi termini perentori.

ARTICOLO 9: Penali.

Qualora il RTP incaricato non rispetti i termini perentori previsti per l'espletamento del servizio per responsabilità riconducibili a negligenze o inadempienze dello stesso – fatto salvo il diritto di risoluzione del contratto e le eventuali responsabilità in capo all'Operatore Economico incaricato in caso della perdita del finanziamento – verrà applicata una penale pecuniaria pari all'uno per mille del corrispettivo professionale complessivo – al netto del ribasso offerto – per ogni giorno di ritardo, che sarà addebitata sulla successiva tranche di pagamento.

In ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

I Professionisti incaricati dichiarano di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si sono accordati con altri Operatori Economici partecipanti alla gara.

I Professionisti incaricati si impegnano a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso all'Ente, ogni illecita richiesta di danaro,

prestazione o altre utilità ad essa formulata nel corso dell'espletamento del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di espletamento dell'incarico.

ARTICOLO 10: Variazioni al progetto ed al corrispettivo.

Se l'Ente richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le prestazioni tecniche verranno definite secondo le tariffe ad esso applicabili.

Il RTP incaricato risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella attività affidata, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

ARTICOLO 11: Oneri ed Obblighi del RTP incaricato.

Sono a carico del RTP incaricato tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel Capitolato Tecnico Prestazionale, nella documentazione presentata in sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia.

Sono a carico del RTP incaricato del servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Sono quindi comprese nel compenso tutte le prestazioni per la riproduzione cartacea degli elaborati e per le attività finalizzate al rilascio dei pareri e dei certificati, comprese l'acquisizione delle certificazioni degli impianti, tutte le

ful

de



dichiarazioni, asseverazioni e certificati dei materiali, certificati sulla corretta posa in opera dei manufatti e quant'altro propedeutico al rilascio della certificazione di prevenzione incendi. Sono comprese, altresì, le spese per: rilievi, tracciati, verifiche e simili che possano occorrere per l'espletamento dei servizi in oggetto, dal giorno dell'affidamento dell'incarico fino all'emissione del certificato di collaudo finale ovvero certificato di regolare esecuzione; quanto altro contenuto nelle disposizioni contrattuali particolari e nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

Il RTP incaricato è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Ente.

Sono a carico del RTP incaricato gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di eventuali pareri e/o autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione.

Il RTP incaricato si impegna, inoltre, ad autorizzare e comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici e/o da altri soggetti istituzionali finalizzati alla raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

ARTICOLO 12: Condizioni di svolgimento del servizio.

Sono a carico dei Professionisti tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attività e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

ARTICOLO 13: Facoltà di revoca.

L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto, a termini di legge, al pagamento degli onorari afferenti alla prestazioni svolte e delle spese sostenute fino al momento della revoca. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella conduzione dell'incarico.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, potrà risolvere il contratto nei casi riportati all'articolo 23 del Capitolato prestazionale.

Dalla data di comunicazione del recesso, i Professionisti dovranno cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

ARTICOLO 14: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva espressa.

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva espressa e si

gml



act

intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura emerga a carico dei soggetti controllati la sussistenza degli elementi di cui all'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 159/2011.

ARTICOLO 15: Sospensione dell'esecuzione del contratto.

I Professionisti incaricati non possono sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione. L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale dei Professionisti costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa. L'Amministrazione potrà sospendere la prestazione per cause di forza maggiore. Il Responsabile del procedimento, con nota scritta comunica la sospensione del servizio che dovrà essere accettata dai Professionisti. Non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, il Responsabile stesso comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del contratto; la comunicazione sarà trasmessa tramite pec.

ARTICOLO 16: Garanzie e Coperture Assicurative.

I Professionisti sono dotati di apposita polizze di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per lo specifico servizio, ai sensi del D.Lgs 50/2016 s.m.i., tutte in corso di validità, esibite in copia conforme all'originale dichiarate dagli interessati.

ARTICOLO 17: Controversie.

In caso di controversie tra i Professionisti e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Vibo Valentia.

ARTICOLO 18: Divieto di cessione del contratto.

E' fatto divieto ai professionisti aggiudicatari di cedere in tutto o in parte il relativo contratto.

ARTICOLO 19: Subappalto.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n° 1 dell'ANAC, i Professionisti incaricati per l'espletamento del servizio affidato, non possono avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del RTP incaricato. Si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 20: Domicilio dei Professionisti.

Il domicilio per le comunicazioni ai Professionisti, è la sede legale presso lo studio professionale dell'arch. Antonino Pezzo, in Vibo Valentia (VV), via M. Preti, n. 26 tel. n. 330 956999, e-mail architettoprezzo@virgilio.it - pec architettoprezzo@pec.it –

ARTICOLO 21: Spese contrattuali.

Sono a carico dei Professionisti le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, ad esclusione degli oneri previdenziali e dell'IVA.

ARTICOLO 22: Patto di integrità.

ful



Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 23: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 24: Rinvio Normativo.

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato, si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

ARTICOLO 25: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa i Professionisti che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 17 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti



- IL PROFESSIONISTA: **Arch. Antonino Pezzo, nella qualità**

Antonino Pezzo

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Scuglia



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 13, 14, 15, 18 del presente disciplinare e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- IL PROFESSIONISTA: **Arch. Antonino Pezzo, nella qualità**

Antonino Pezzo

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Scuglia

